

VANGUARD VELVET HAND CREAM **Crema bianca lavamani**

Crema detergente composta e formulata con prodotti totalmente sintetici e tensioattivi che, dopo il lavaggio, lasciano le mani perfettamente pulite, morbide e profumate.

CARATTERISTICHE

- massima protezione della cute;
- elevato potere detergente;
- perfetta risciacquatura;
- assenza di solventi e di abrasivi;
- economicità d'impiego;
- biodegradabilità oltre il 90%.

IMPIEGO

Applicare sulle mani asciutte qualche grammo di crema e frizionare sino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE (non costituiscono specifica)

Massa volumica a 20°C Kg/dm ³ (ASTM D 1298)	Punto di ebollizione °C (ASTM D 1120)	Solubilità in acqua	pH (33% in soluzione acquosa)
0,860	105	Solubile	9,5 ca.

PRODOTTI LAVAMANI

Tutti i prodotti lavamani non rientrano nel documento di valutazione del rischio chimico in quanto non prodotti chimici ma prodotti cosmetici.

In seguito alla richiesta della scheda di sicurezza in sedici punti per la pasta lavamani, la informo che la regolamentazione del settore cosmetico non è soggetta alla normativa per le sostanze ed i preparati pericolosi che prevede tale documento.

Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n° 65, emanato in "**Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi**" esclude dal proprio campo d'applicazione diversi settori tra i quali il settore cosmetico.

Riporto parte dell'articolo 1 del citato decreto:

"Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma 2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare dei pericoli specifici.

3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.

4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei biocidi.

*5. Le norme del presente decreto **non** si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito elencati:*

a) medicinali per uso umano e veterinario;

b) prodotti cosmetici; ...

Il Ministero della Salute ha confermato con una circolare del 7 gennaio 2004, l'estraneità del settore cosmetico alla normativa che prevede la scheda di sicurezza.

La citata circolare ovvero le "**Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.**"

Riporta all'articolo 1:

*"... Restano esclusi dal campo d'applicazione i seguenti preparati, allo stadio di prodotto finito e destinato all'utilizzatore finale: i medicinali per uso umano e veterinario, **i prodotti cosmetici**, i rifiuti, i prodotti alimentari, i mangimi, i preparati radioattivi, i dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano. ..."*

Il regolamento europeo chiamato comunemente REACH non ha modificato questo indirizzo (allegato).

La stessa normativa cosmetica, Legge 713 del 11 ottobre 1986, Articolo 8, riporta che "*I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.*"